

TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI			
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 <i>Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche</i>			
Ragione sociale: ARCI PIEMONTE ASP		Codice Fiscale/P.Iva: 97580600019 / 07548760011	
Sede legale: VIA VERDI, 34 – 10100 TORINO (TO)			
Natura giuridica: <input checked="" type="checkbox"/> associazione non riconosciuta <input type="checkbox"/> associazione con personalità giuridica			
Iscrizione a registri: <input checked="" type="checkbox"/> APS <input type="checkbox"/> ODV <input type="checkbox"/> Onlus <input type="checkbox"/> Asd			
Sito web: https://www.arci piemonte.it/			
Attività/progetto/convenzione	importo	Ente erogante (denominazione e codice fiscale)	Data di incasso
a) Contributi per attività istituzionali			
Fondo FAMI, progetto "SIPLA NORD" (per tramite del capofila Consorzio Communitas)	€ 4.210,00	Ministero dell'Interno	23/07/2021
b) Monetizzazione vantaggi economici			
Il sottoscritto GABRIELE MORONI, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione "ARCI PIEMONTE APS" aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2021, sono complete e rispondono al vero.			

Note:

Chi deve provvedere alla pubblicazione? Tutte le associazioni (APS, ODV, etc...), Onlus e fondazioni.

Cosa deve pubblicare? Le informazioni relative a sovvenzioni, contributi (a fondo perduto, su progetti) e comunque a vantaggi economici di qualunque genere (es. sedi a titolo gratuito o a canone agevolato) ricevuti dalle PA, complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Ne approfittiamo per ricordare che non si dovranno pubblicare le entrate di natura corrispettiva, ma solo quelle di tipo sovvenzionale e contributiva (niente pubblicazioni, quindi, per gli incassi derivanti da rapporti contrattuali con la P.A.).

Cassa o competenza? Vanno indicate le cifre effettivamente incassate nel 2021 seguendo il criterio di cassa. Quindi, ad esempio, se un contributo assegnato dal Comune è stato deliberato il 12 novembre 2021 ma è poi effettivamente stato erogato il 4 gennaio 2022, non andrà inserito nelle pubblicazioni del prossimo 30 giugno, bensì in quelle dell'anno successivo (2022).

Ovviamente, per le utilità in natura, non potrà che valere un criterio "di competenza temporale".

Dove? Sul proprio sito web (portale o pagina facebook, o sul portale della propria rete associativa).

Chi è esonerato? I soggetti che abbiano ricevuto in totale sovvenzioni ed altri vantaggi inferiori a 10.000 euro.